

# Documenti del Comitato



**Documento del Comitato europeo per la protezione dei dati  
sul quadro di attuazione coordinata  
ai sensi del regolamento (UE) 2016/679**

**Adottato il 20 ottobre 2020**

## Cronologia delle versioni

Versione 1.1	4 ottobre 2021	Correzione di errori materiali
Versione 1.0	20 ottobre 2020	Adozione del documento

## SINTESI

### Definizione

Il quadro di attuazione coordinata (CEF, *Coordinated Enforcement Framework*) fornisce una struttura per coordinare le attività annuali ricorrenti delle autorità di controllo del comitato europeo per la protezione dei dati (nel presente documento, si parla di «azione coordinata annuale»). L'azione coordinata annuale si concentra su un tema predefinito e consente alle autorità di controllo di affrontare questo tema utilizzando la metodologia concordata. Il CEF fornisce lo schema procedurale entro il quale può svolgersi l'azione coordinata (il «regolamento» applicabile).

### Obiettivi

L'obiettivo del CEF è facilitare azioni comuni in modo flessibile ma coordinato, dalla sensibilizzazione e dalla raccolta di informazioni congiunte alle indagini a tappeto e alle indagini congiunte. Lo scopo delle azioni coordinate annuali ricorrenti è promuovere la conformità, consentire agli interessati di esercitare i loro diritti, sensibilizzare e/o accrescere la conoscenza delle autorità di controllo.

### Base giuridica

A norma dell'articolo 61, paragrafo 1 del RGPD, le autorità di controllo adottano misure per una cooperazione efficace tra loro. Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera g) del RGPD, le autorità di controllo devono collaborare con le altre autorità di controllo, anche tramite scambi di informazioni e assistenza reciproca, al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del RGPD.

### Relazione tra il CEF e il capo VII del RGPD

Il meccanismo di sportello unico resta impregiudicato dal CEF e si applica ogniqualvolta si tratti di attività di trattamento transfrontaliere. L'assistenza reciproca (articolo 61 del RGPD) può essere utilizzata come strumento nell'ambito dell'azione coordinata annuale, ma dovrebbe essere limitata, ove possibile, alla sua forma volontaria. Infine, è possibile utilizzare le operazioni congiunte (articolo 62 del RGPD) come metodologia per attuare un'azione coordinata annuale, ma sono possibili anche altre metodologie meno formali.

### Tempistica

L'azione coordinata coprirà, in linea di principio e se le risorse lo consentono, un periodo di un anno. Se il CEF sarà adottato nel secondo trimestre del 2020, l'oggetto della prima azione coordinata sarà individuato negli ultimi due trimestri del 2020, l'azione coordinata sarà attuata nel primo e nel secondo trimestre del 2021 e nel terzo trimestre del 2021 sarà redatta la relazione finale e sarà elaborata una nuova azione coordinata.

## Sommario

<b>SINTESI .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Introduzione .....</b>	<b>6</b>
<b>2 Che cos'è il quadro di ATTUAZIONE coordinata? .....</b>	<b>6</b>
2.1 Sintesi del ciclo di vita del CEF.....	7
2.2 Base giuridica e ripartizione delle competenze .....	8
2.3 Relazione con i meccanismi di cooperazione ai sensi del RGPD .....	8
2.3.1 Meccanismo di sportello unico .....	9
2.3.2 Assistenza reciproca .....	9
2.3.3 Operazioni congiunte .....	10

## **Il comitato europeo per la protezione dei dati**

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso «RGPD»),

visto l'articolo 61, paragrafo 1 e l'articolo 57, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso «RGPD»),

visto l'accordo SEE e in particolare l'allegato XI e il protocollo 37 dello stesso, come modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,

visto il proprio regolamento interno,

**HA ADOTTATO IL SEGUENTE DOCUMENTO**

## 1 INTRODUZIONE


1. Il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) è un organo europeo indipendente che contribuisce all'applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l'Unione europea e promuove la cooperazione tra le autorità competenti per la protezione dei dati dell'UE. Il comitato è composto dalle figure di vertice delle autorità di controllo e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) o dai relativi rappresentanti.
2. Tutte le autorità di controllo sono incaricate della vigilanza e dell'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. Il RGPD tutela il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali e facilita la libera circolazione dei dati personali (articolo 1 del RGPD). A tal fine, il RGPD contiene un elenco di diritti per gli interessati e impone obblighi ai titolari del trattamento e ai responsabili del trattamento, non solo per quanto riguarda il rispetto dei diritti degli interessati, ma anche relativamente alle misure tecniche e organizzative associate agli aspetti di sicurezza. Il RGPD attribuisce alle autorità di controllo un ruolo fondamentale nel controllo del rispetto di tali disposizioni, oltre a prevedere obblighi di cooperazione tra le autorità e di coerenza nelle proprie decisioni che contribuiscono alla libera circolazione dei dati tra gli Stati membri, creando uno spazio europeo armonizzato in termini di protezione dei dati.
3. Il comitato europeo per la protezione dei dati supporta la coerenza dei metodi attraverso procedure di coerenza, riunioni periodiche e orientamenti (interni). Inoltre, il RGPD pone l'accento sulla cooperazione tra le autorità di controllo nazionali e introduce un meccanismo di sportello unico per la gestione dei casi. Il quadro di attuazione coordinata (CEF) introdotto nel presente documento sostiene e rinforza i meccanismi di cooperazione previsti dal RGPD. Diversamente dalle azioni di tipo reattivo (ad esempio la gestione dei reclami), le azioni definite nell'ambito del CEF hanno carattere proattivo.

## 2 CHE COS'È IL QUADRO DI ATTUAZIONE COORDINATA?

4. Il quadro di attuazione coordinata (CEF) fornisce una **struttura per coordinare le attività annuali ricorrenti** delle autorità di controllo del comitato europeo per la protezione dei dati (nel presente documento si parla di «azione coordinata annuale»). L'azione coordinata annuale si concentra su un tema predefinito e consente alle autorità di controllo di affrontare questo tema attuando una metodologia predefinita.
5. Il CEF è il fondamento su cui si basa l'azione coordinata annuale (il «regolamento» per l'azione coordinata). L'obiettivo del CEF è facilitare azioni in senso lato comuni in modo flessibile ma coordinato, dalla sensibilizzazione e dalla raccolta di informazioni congiunte alle indagini a tappeto e alle indagini congiunte, contribuendo così a garantire la conformità con il RGPD nonché i diritti e le libertà dei cittadini e a ridurre il rischio legato a servizi basati sulle nuove tecnologie nel settore della protezione dei dati.

## 2.1 Sintesi del ciclo di vita del CEF

6. Il ciclo di vita del CEF, compresa l'azione coordinata annuale, può essere schematizzato come segue:



7. Come illustrato in questo schema, il quadro di attuazione coordinata è la struttura entro cui può essere svolta un'azione coordinata annuale. In linea di principio, ogni anno il comitato decide un tema per un'azione coordinata e approva la metodologia corrispondente. Successivamente, le autorità di controllo nazionali definiscono l'ambito della rispettiva implementazione nazionale dell'azione coordinata annuale e la realizzano nel corso di circa un anno. La partecipazione all'azione coordinata per un determinato anno non è obbligatoria, anche se le decisioni relative alla selezione della tematica e alla metodologia dovrebbero essere quanto più possibile inclusive in modo da massimizzare la partecipazione delle autorità di controllo all'azione coordinata annuale concordata.

8. Per la durata dell'azione coordinata annuale prescelta, le autorità di controllo nazionali condivideranno aggiornamenti sui progressi, le informazioni pertinenti e, se del caso, le migliori pratiche. Tutti i risultati nazionali saranno consolidati in una relazione a livello del comitato europeo per la protezione dei dati, nella quale le autorità di controllo partecipanti formuleranno raccomandazioni sui seguiti dell'azione annuale (ad esempio misure di attuazione a livello nazionale o la definizione di orientamenti a livello del comitato). Una volta che l'azione coordinata abbia avuto luogo e siano state formulate

raccomandazioni, le autorità di controllo partecipanti riesamineranno il processo nel suo complesso, al fine di perfezionare il CEF e semplificare le azioni coordinate per gli anni successivi. Qualora sia raccomandato un seguito, se ne monitorerà l'attuazione.

## 2.2 Base giuridica e ripartizione delle competenze

9. Il RGPD costituisce il fondamento legittimante l'attuazione di un'azione coordinata annuale nell'ambito del quadro di applicazione coordinato <sup>(1)</sup>. Ciò significa che altri atti legislativi pertinenti dell'UE (come la direttiva 2016/680) esulano dagli ambiti che qui interessano. Il RGPD determina sia la portata dell'azione («quale tipo di non-conformità affrontiamo per tutelare al meglio i diritti degli interessati») sia la base giuridica che legittima l'azione. In tal senso, è pressoché tautologico affermare che l'ambito di qualsiasi azione del comitato e delle autorità di controllo nazionali dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione materiale e territoriale del RGPD. Conseguentemente, il CEF e l'azione coordinata annuale sono soggetti ai limiti dell'articolo 2 (ambito di applicazione materiale) e dell'articolo 3 (ambito di applicazione territoriale) del RGPD.
10. La base giuridica del CEF è individuabile nell'articolo 57, paragrafo 1, lettera g), che attribuisce alle autorità di controllo nazionali la competenza di collaborare, «anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e presta[re] assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerenti del presente regolamento». Le autorità di controllo nazionali partecipano all'azione coordinata annuale sulla base dei poteri consultivi e dei compiti di monitoraggio e sensibilizzazione di cui agli articoli 57, paragrafo 1 e 58, paragrafo 3, del RGPD. Inoltre, se le autorità di controllo decidono di avvalersi di poteri investigativi o di imporre misure, possono farlo sulla base dell'articolo 58, paragrafi 1 e 2 del RGPD.
11. Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra il comitato europeo per la protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, il CEF si basa sul presupposto che le indagini e l'attuazione del RGPD siano principalmente di competenza delle autorità di controllo nazionali (cfr. articolo 58 del RGPD), mentre il comitato ha il compito di garantire l'applicazione coerente del RGPD (cfr. articolo 70 del RGPD). A tal fine, solo le autorità di controllo nazionali sono responsabili delle indagini e delle azioni di contrasto successive nei rispettivi paesi. Il comitato, dal canto suo, fornisce la piattaforma per condividere e combinare gli impegni nazionali e subentra laddove i risultati dell'azione coordinata annuale richiedano orientamenti o raccomandazioni negli ambiti di cui all'articolo 70, paragrafo 1, del RGPD.

## 2.3 Relazione con i meccanismi di cooperazione ai sensi del RGPD

12. Il CEF e l'azione coordinata annuale lasciano impregiudicati il funzionamento dei meccanismi di cooperazione e coerenza previsti dal RGPD e gli altri compiti e poteri del comitato europeo per la protezione dei dati e delle autorità di controllo nazionali. Qualsiasi misura di contrasto coordinata dovrebbe tenere conto della ripartizione delle competenze tra il comitato europeo per la protezione

---

<sup>(1)</sup> I riferimenti al RGPD e alle autorità di controllo nazionali si intendono fatti all'«EUDPR» [regolamento (UE) 2018/1725] e al GEPD relativamente al ruolo dello stesso Garante nell'ambito del CEF.



dei dati e le autorità di controllo nazionali, sfruttando al meglio i compiti e le competenze assegnati a entrambi.

### 2.3.1 Meccanismo di sportello unico

13. Lo sportello unico disciplina la cooperazione delle autorità di controllo competenti per il trattamento dei dati transfrontaliero all'interno dell'UE. Lo sportello unico ha un duplice obiettivo: i) dare agli organi competenti e ai titolari o responsabili del trattamento la possibilità di rivolgersi a un'autorità di controllo quale punto di contatto centrale per tutta l'Unione europea e ii) offrire alle persone interessate un organismo locale dotato dei poteri e delle competenze necessari per aiutarle a far valere i loro diritti in materia di protezione dei dati. Se un determinato trattamento è considerato un trattamento transfrontaliero ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 23, del RGPD, l'applicazione dello sportello unico è obbligatoria, anche se tale trattamento transfrontaliero rientra nel contesto di un'azione coordinata annuale. In tal caso, si dovrebbero seguire le procedure descritte per trattare i casi transfrontalieri determinando caso per caso la linea d'azione migliore.
14. Poiché l'azione coordinata annuale non dovrebbe comportare un onere eccessivo per un numero limitato di autorità di controllo capofila e poiché tutte le autorità di controllo partecipanti dovrebbero avere competenza per esaminare i titolari/responsabili del trattamento coinvolti, l'obiettivo non dovrebbe essere quello di attivare lo sportello unico fin dall'inizio nel corso di un'azione coordinata annuale. Tuttavia, a seconda della portata dell'azione coordinata, è possibile che lo sportello unico diventi comunque applicabile, ad esempio se si accerta che un responsabile/titolare del trattamento oggetto di esame effettua un trattamento transfrontaliero pertinente al tema dell'azione coordinata. In tal caso, si dovrebbero seguire le procedure descritte per trattare i casi transfrontalieri determinando caso per caso la linea d'azione migliore. È opportuno tenere presente che in questi casi gli articoli 61 e 62 del RGPD possono servire a ridurre oneri eccessivi a carico della (nuova) autorità di controllo capofila.

### 2.3.2 Assistenza reciproca

15. L'obbligo di mutua assistenza si applica a tutti i casi in cui un'autorità di controllo necessita l'obbligo di mutua assistenza si applica a tutti i casi in cui un'autorità di controllo necessita dell'assistenza di un'altra autorità di controllo per lo svolgimento dei suoi compiti. In sostanza, l'articolo 61 del RGPD disciplina gli obblighi dell'autorità di controllo interpellata e le conseguenze della violazione di tali obblighi. L'articolo 61 del RGPD può essere attivato anche se non si è in presenza di un trattamento transfrontaliero.
16. L'articolo 61 del RGPD e il CEF sono due strumenti distinti. Il primo consente alle autorità di controllo di chiedere assistenza reciproca in merito a questioni o casi specifici, mentre il secondo facilita l'esame simultaneo di una stessa questione da parte di più autorità di controllo nei rispettivi paesi, fornendo un quadro di riferimento nell'ambito del quale possono discutere le conclusioni e le fasi successive previste. Tuttavia, l'articolo 61 del RGPD può essere utilizzato come strumento nell'ambito del CEF per condividere risultati o chiedere informazioni tra le autorità di controllo partecipanti, in particolare l'assistenza reciproca *volontaria* disponibile nel sistema IMI. Si dovrebbe evitare l'attivazione di una procedura formale di assistenza reciproca nel contesto del CEF dato il carattere volontario della partecipazione, riservandola, conformemente alle linee-guida sulla procedura di cui all'articolo 61, ai casi in cui una richiesta informale sia impossibile.

### 2.3.3 Operazioni congiunte

17. L'articolo 62 del RGPD stabilisce norme per le operazioni congiunte da parte delle autorità di controllo, comprese le indagini e le misure di contrasto congiunte. Un'operazione congiunta si verifica laddove due o più autorità di controllo uniscano le forze per raggiungere un obiettivo stabilito di comune accordo. A tal fine, le autorità di controllo mettono a disposizione le proprie risorse, inclusi competenze e personale. L'applicazione dell'articolo 62 del RGPD non è limitata ai casi transfrontalieri.
18. Al fine di distinguere il CEF da un'operazione congiunta ai sensi dell'articolo 62, è importante tenere presente che il CEF costituisce un quadro di riferimento più ampio che consente alle autorità di controllo di utilizzare varie metodologie per esaminare, a livello nazionale, una questione predefinita. Esempi di tali metodologie sono la realizzazione di un'indagine congiunta, un'indagine a tappeto o l'avvio di azioni di sensibilizzazione congiunte. La conduzione di un'operazione congiunta ai sensi dell'articolo 62 del RGPD fa anch'essa parte delle metodologie che possono essere utilizzate in tale ambito. Pertanto, il CEF è il quadro generale entro cui l'articolo 62 del RGPD può essere utilizzato come strumento per un'azione coordinata annuale. Per questo motivo, le operazioni congiunte non sono oggetto di ulteriori approfondimenti nel presente documento.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente  
(Andrea Jelinek)